



CITTA' DI ASTI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76

In data 18/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO - PROVVEDIMENTI

L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 19.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Elisabetta Lombardi	Consigliere
2) Giovanni Boccia	Presidente Cons	19) Angela Motta	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Giuseppe Passarino	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Angela Quaglia	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Francesca Ragusa	Consigliere
6) Paride Candelaresi	Consigliere	23) Walter Quinto Rizzo	Consigliere
7) Massimo Cerruti	Consigliere	24) Giuseppe Rovera	Consigliere
8) Federico Cirone	Consigliere	25) Silvio Simonazzi	Consigliere
9) Giuseppe Dolce	Consigliere	26) Giorgio Spata	Consigliere
10) Maria Ferlisi	Consigliere	27) Luciano Suter Sardo	Consigliere
11) Piero Ferrero	Consigliere	28) Giovanni Trombetta	Consigliere
12) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	29) Ivo Valleri	Consigliere
13) Giuseppe Francese	Consigliere	30) Francesca Varca	Consigliere
14) Federico Garrone	Consigliere	31) Martina Veneto	Consigliere
15) Denis Ghiglione	Consigliere	32) Pierfranco Verrua	Consigliere
16) Luigi Giacomini	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Davide Giargia	Consigliere		

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia - Presidente Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Michele Anselmo Paride Candelaresi Federico Garrone Francesca Ragusa Martina Veneto .

Presenti n. 28



OGGETTO: APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO - PROVVEDIMENTI

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 04/12/2018, il cui testo viene di seguito riportato:

“Dato atto che l'Assemblea straordinaria della società consortile ATL TURISMO s.r.l., di cui la Città di Asti era socia, ha deliberato in data 3 dicembre 2018 lo scioglimento della società, ai sensi degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile, attivando un processo di liquidazione della stessa;

Rilevato che i territori Langhe, Roero e Monferrato sono stati riconosciuti come parte integrante del patrimonio mondiale, e che tale riconoscimento ha attribuito un eccezionale valore universale al paesaggio culturale piemontese;

Considerata l'importanza strategica che a livello territoriale può venire ad assumere l'adesione della Città di Asti e degli altri comuni del Monferrato all'esistente organismo societario **Ente Turismo Langhe e Roero S.c.a.r.l.** (già Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero);

Tenuto conto che i portatori di interessi nell'ambito turistico (istituzioni pubbliche e private) presenti nei territori di Langhe e Roero da un lato, e Monferrato dall'altro, hanno manifestato la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un solo organismo societario, al fine di garantire un sistema di *governance* turistica unico per entrambi;

Rilevato che l'organismo societario di che trattasi può operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dai soci;

Dato atto:

- che l'Assemblea dei soci, della già esistente società denominata Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, tenutasi in data 28.09.2018 ha deliberato all'unanimità la modifica della denominazione sociale in **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.** e l'aumento di capitale aperto a pagamento da € 20.000 a € 70.000;
- che gli elementi essenziali dell'organismo societario **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**, sono contenuti nello Statuto (conforme al modello tipo approvato dalla Giunta Regionale ed adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016) unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto la lettera A;

Considerato:

- che il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (T.U.S.P.) all'art. 8, comma 1 in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite dispone che *“Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.”*;
- che ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (T.U.S.P.) la deliberazione di acquisto di partecipazione di un'amministrazione pubblica è adottata dal Consiglio Comunale e l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del T.U.S.P.;

-che il sopra richiamato art. 5 dispone:

comma 1. *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”*

comma 2. *“L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”;*

comma 3. *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'[articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).”;*

-che in base all'art. 4 del richiamato T.U.S.P.:

comma 1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;*

comma 2. *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

Vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 luglio 2016, la quale all'art. 1 recita *“Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.”*. Ed in particolare, all'art. 10, comma 2 prevede che *“Le ATL sono costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile.....”* con capitale prevalentemente pubblico, ed all'art. 11 si demanda alla Giunta Regionale l'approvazione dello statuto tipo delle ATL, prevedendo che quest'ultime adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo;

Rilevata l'opportunità che la Città di Asti entri a far parte dell'organismo societario in argomento, in considerazione che lo stesso svolge servizi che lo Statuto definisce all'art.4, comma 2 di interesse generale, in quanto volti a favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio anche attraverso la promozione di iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica, così come previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 16 del 16.07.2016 *“Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”;*

Considerato che l'onere di motivazione analitica ex art. 5, comma 1 prima parte del T.U.S.P. trova espressione nelle considerazioni di seguito esposte:

- l'attività turistica nei territori di Langhe e Roero si sta affermando come importante *asset* di sviluppo di un territorio sempre più conosciuto sui mercati nazionale e internazionale, tanto che il numero dei posti letto è cresciuto del 40% negli ultimi 10 anni, passando da 9 mila a 12,5 mila, così come il numero degli addetti direttamente impiegati che ha raggiunto le 7 mila unità;
- in un arco temporale non inferiore a cinque anni sarà possibile verificare il raggiungimento dei risultati attesi dall'attività turistica attraverso il costante monitoraggio dell'andamento dei flussi turistici e dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno;
- la società Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero è venuta ad affermarsi tra le più attive ed innovative DMO (*Destination Management Organisation*) nel panorama italiano e straniero;
- l'enogastronomia quale prodotto turistico di eccellenza, forti dei marchi Tartufo Bianco d'Alba e Barolo ha reso i territori di Langhe Monferrato e Roero degni di nota a livello internazionale;
- l'intensa attività svolta dalla Società ha consentito negli ultimi quattro anni il raggiungimento dell'obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici nelle Langhe e nel Roero, ampliando l'alta stagione turistica che dai mesi di ottobre e novembre si è estesa anche ai mesi estivi compresi tra maggio e settembre;
- grazie al miglioramento dell'offerta turistica ed alla crescente attenzione rivolta al territorio da parte sia dei *tour operator* nazionali ed internazionali che della stampa nazionale ed internazionale, la previsione del *trend* di crescita è da considerare più che positiva;

Rilevato, altresì che le ragioni e finalità che giustificano la scelta dell'acquisto della partecipazione societaria anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 seconda parte del T.U.S.P., trovano espressione nelle considerazioni di seguito esposte:

- si ritiene d'importanza strategica l'adesione della Città di Asti e degli altri comuni del Monferrato all'esistente organismo societario Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l., in quanto lo stesso trarrà vantaggio sia dall'efficientamento della struttura amministrativa che dal miglioramento della produttività e della capacità finanziaria rispetto ad una realtà territoriale organizzata per prodotto turistico. Inoltre, le maggiori dimensioni del comparto turistico permetteranno al territorio di essere più rappresentativo e di accrescere le possibilità di ottenere finanziamenti. A seguito dell'ampliamento dell'ambito territoriale, inoltre la destinazione assumerà dimensioni turisticamente rilevanti con maggior possibilità di affermare la propria presenza sui mercati internazionali e così garantirsi quote di mercato soprattutto nel segmento del lungo raggio;
- si prevede un incremento dei flussi di visitatori, sia italiani che esteri, tali da garantire al territorio di Langhe Monferrato e Roero un *trend* di crescita del comparto turistico con ricadute economiche dirette (strutture ricettive, ristoranti, musei e punti di interesse, ecc...) che indirette (trasporti, produzioni locali, servizi diversi, ecc...);
- si ritiene che organizzare la promozione turistica dei territori interessati sotto un unico organismo di promozione consenta di rilevare minori costi in termini di gestione amministrativa ed organizzativa; così come minor costi si verranno a determinare in occasione di attività promozionali come partecipazione a fiere, eventi e workshop e relative attività collaterali (es. materiale informativo e di promozione) che saranno realizzati sotto un unico brand territoriale. Riflessi positivi possono, poi derivare dal far confluire l'attività promozionale di questi territori in un unico organismo societario in grado di valorizzare ed incentivare le sinergie tra gli enti aderenti, nell'ottica di sviluppare strategie condivise che contribuiscano a fare da volano economico-

commerciale e sociale del territorio. Ed, altresì, riflessi positivi possono derivare dal mettere a sistema le risorse finanziarie degli enti pubblici e privati aderenti, al fine di sviluppare sinergie efficaci ed efficienti capaci di attrarre maggiori risorse regionali a ciò destinate;

Dato atto che la società consortile a responsabilità limitata **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero** (già Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero) si è dimostrata strategica nello sviluppo del settore turistico nei territori di Langhe e Roero, operando su mercati e prodotti turistici che hanno affermato tali territori a livello mondiale;

Tenuto conto che la società consortile a responsabilità limitata **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero** (già Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero), con riferimento al triennio 2015-2017, risulta conforme ai parametri e non ricade in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., come evidenziato nell'Allegato B, unito al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 ultimo periodo T.U.S.P., giusto avviso pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web dell'Ente dal 4/12/2018 al 13/12/2018;

Ritenuto, circa la sussistenza dei requisiti di legge, che non sussistono motivi ostativi ad acquistare la quota di partecipazione societaria pari a € 3.750, che su un capitale sociale di € 70.000 rappresenta il 5,3% dello stesso; dando, altresì, atto che il contributo annuale dovuto dai soci, da definirsi in sede di budget previsionale della società, non potrà superare l'ammontare del valore della quota consortile di cui il socio è titolare per un massimo di 26 volte (art. 11, comma 2 Statuto), e che, pertanto, per la Città di Asti non potrà essere superiore a € 97.500;

Considerato, pertanto necessario dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi in ordine al profilo di regolarità tecnica e in ordine al profilo di regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Con riserva di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Asti;

Ritenuto che il presente atto rientra nell'ambito della competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 D. Lgs 267/2000;

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per consentire la tempestiva realizzazione di quanto ivi previsto;

Su proposta dell'Assessore M. Bovino,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate e qui tutte richiamate, l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata "**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero**", in quanto detta società opera con il fine di promuovere e stimolare lo sviluppo e la crescita del turismo nell'ambito territoriale di Langhe, Monferrato e Roero, e pertanto è da considerarsi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionale della Città di Asti, nell'ambito delle quali si annovera certamente lo sviluppo socio-economico del territorio;
- 2) di autorizzare l'acquisto della partecipazione societaria della Città di Asti nella società "**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**" per una quota pari a € 3.750 (tremilasettecentocinquanta), che su un capitale sociale di € 70.000 rappresenta il 5,3% dello stesso; precisando, altresì, che il contributo annuale dovuto dai soci, da definirsi in sede di budget previsionale della società, non potrà superare l'ammontare del valore della quota consortile di cui il socio è titolare per un massimo di 26 volte (art. 11, comma 2 Statuto), e che, pertanto, per la Città di Asti non potrà essere superiore a € 97.500;
- 3) di approvare lo Statuto della società "**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;
- 4) di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione."

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Si dà atto che in merito alla pratica in oggetto è stato presentato, da parte del sig. Sindaco, n. 1 emendamento come di seguito indicato:

"Il sottoscritto Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di Asti, propone il seguente emendamento, a causa di errore formale, alla proposta di delibera n. 89 del 4/12/2018 avente come oggetto "Approvazione autorizzazione all'acquisto quota di partecipazione della s.c.a.r.l. denominata Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – provvedimenti":

- eliminare a pag. 4 del testo della proposta, nelle premesse, il capoverso 17 “Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria”;
- sostituire il suddetto con la seguente frase “Dato atto che la presente deliberazione necessita di copertura finanziaria come da attestazione allegata e parte integrante del provvedimento di cui sopra”;
- aggiungere nel deliberato dopo il punto 2) il seguente punto 3) “di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.750,00 potrà essere imputata capitolo 21302101 per euro 3.450,69 e al capitolo 250100 per euro 299,31;
- conseguentemente il punto 3) e il punto 4) già previsti, si modificheranno rispettivamente in punto 4) e punto 5).

Si modifichi la pratica in tutte le parti necessarie e conseguenti all'accoglimento di quanto sopra proposto.”

Si dà atto che l'attestazione sopracitata è conservata agli atti.

Escono i consiglieri Amasio e Verrua: presenti 26.

Il Presidente, preso atto che in merito all'emendamento sopra riportato è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile da parte del Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 nonché il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione con nota in data 7 dicembre 2018, pone in votazione l'emendamento medesimo e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 20 voti favorevoli, 1 voto contrario (Passarino) e l'astensione di n. 5 consiglieri (Cerruti, Giargia, Quaglia, Rovera, Spata), espressi in forma palese

DELIBERA

di approvarlo.

OMISSIS

Rientrano i consiglieri Amasio e Verrua: presenti 28.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale nella sua interezza così come emendata, cosicché il testo della proposta di deliberazione da approvarsi definitivamente dal Consiglio Comunale a seguito dell'emendamento sopraindicato risulta essere quello sottoriportato:

“Dato atto che l'Assemblea straordinaria della società consortile ATL TURISMO s.r.l., di cui la Città di Asti era socia, ha deliberato in data 3 dicembre 2018 lo scioglimento della società, ai sensi degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile, attivando un processo di liquidazione della stessa;

Rilevato che i territori Langhe, Roero e Monferrato sono stati riconosciuti come parte integrante del patrimonio mondiale, e che tale riconoscimento ha attribuito un eccezionale valore universale al paesaggio culturale piemontese;

Considerata l'importanza strategica che a livello territoriale può venire ad assumere l'adesione della Città di Asti e degli altri comuni del Monferrato all'esistente organismo societario **Ente Turismo Langhe e Roero S.c.a.r.l.** (già Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero);

Tenuto conto che i portatori di interessi nell'ambito turistico (istituzioni pubbliche e private) presenti nei territori di Langhe e Roero da un lato, e Monferrato dall'altro, hanno manifestato la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un solo organismo societario, al fine di garantire un sistema di *governance* turistica unico per entrambi;

Rilevato che l'organismo societario di che trattasi può operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dai soci;

Dato atto:

- che l'Assemblea dei soci, della già esistente società denominata Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, tenutasi in data 28.09.2018 ha deliberato all'unanimità la modifica della denominazione sociale in **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.** e l'aumento di capitale aperto a pagamento da € 20.000 a € 70.000;
- che gli elementi essenziali dell'organismo societario **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**, sono contenuti nello Statuto (conforme al modello tipo approvato dalla Giunta Regionale ed adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016) unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto la lettera A;

Considerato:

- che il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (T.U.S.P.) all'art. 8, comma 1 in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite dispone che *“Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.”*;
- che ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (T.U.S.P.) la deliberazione di acquisto di partecipazione di un'amministrazione pubblica è adottata dal Consiglio Comunale e l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del T.U.S.P.;
- che il sopra richiamato art. 5 dispone:
comma 1. *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o*

esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”

comma 2. “L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”;

comma 3. “L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'[articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).”;

-che in base all'art. 4 del richiamato T.U.S.P.:

comma 1. “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;

comma 2. “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

Vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 luglio 2016, la quale all'art. 1 recita “Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.”. Ed in particolare, all'art. 10, comma 2 prevede che “Le ATL sono costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile.....” con capitale prevalentemente pubblico, ed all'art. 11 si demanda alla Giunta Regionale l'approvazione dello statuto tipo delle ATL, prevedendo che quest'ultime adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo;

Rilevata l'opportunità che la Città di Asti entri a far parte dell'organismo societario in argomento, in considerazione che lo stesso svolge servizi che lo Statuto definisce all'art.4, comma 2 di interesse generale, in quanto volti a favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio anche attraverso la promozione di iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica, così come previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 16 del 16.07.2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”;

Considerato che l'onere di motivazione analitica ex art. 5, comma 1 prima parte del T.U.S.P. trova espressione nelle considerazioni di seguito esposte:

- l'attività turistica nei territori di Langhe e Roero si sta affermando come importante *asset* di sviluppo di un territorio sempre più conosciuto sui mercati nazionale e internazionale, tanto che il numero dei posti letto è cresciuto del 40% negli ultimi 10 anni, passando da 9 mila a 12,5 mila, così come il numero degli addetti direttamente impiegati che ha raggiunto le 7 mila unità;

- in un arco temporale non inferiore a cinque anni sarà possibile verificare il raggiungimento dei risultati attesi dall'attività turistica attraverso il costante monitoraggio dell'andamento dei flussi turistici e dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno;

- la società Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero è venuta ad affermarsi tra le più attive ed innovative DMO (*Destination Management Organisation*) nel panorama italiano e straniero;
- l'enogastronomia quale prodotto turistico di eccellenza, forti dei marchi Tartufo Bianco d'Alba e Barolo ha reso i territori di Langhe Monferrato e Roero degni di nota a livello internazionale;
- l'intensa attività svolta dalla Società ha consentito negli ultimi quattro anni il raggiungimento dell'obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici nelle Langhe e nel Roero, ampliando l'alta stagione turistica che dai mesi di ottobre e novembre si è estesa anche ai mesi estivi compresi tra maggio e settembre;
- grazie al miglioramento dell'offerta turistica ed alla crescente attenzione rivolta al territorio da parte sia dei *tour operator* nazionali ed internazionali che della stampa nazionale ed internazionale, la previsione del *trend* di crescita è da considerare più che positiva;

Rilevato, altresì che le ragioni e finalità che giustificano la scelta dell'acquisto della partecipazione societaria anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 seconda parte del T.U.S.P., trovano espressione nelle considerazioni di seguito esposte:

- si ritiene d'importanza strategica l'adesione della Città di Asti e degli altri comuni del Monferrato all'esistente organismo societario Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l., in quanto lo stesso trarrà vantaggio sia dall'efficientamento della struttura amministrativa che dal miglioramento della produttività e della capacità finanziaria rispetto ad una realtà territoriale organizzata per prodotto turistico. Inoltre, le maggiori dimensioni del comparto turistico permetteranno al territorio di essere più rappresentativo e di accrescere le possibilità di ottenere finanziamenti. A seguito dell'ampliamento dell'ambito territoriale, inoltre la destinazione assumerà dimensioni turisticamente rilevanti con maggior possibilità di affermare la propria presenza sui mercati internazionali e così garantirsi quote di mercato soprattutto nel segmento del lungo raggio;
- si prevede un incremento dei flussi di visitatori, sia italiani che esteri, tali da garantire al territorio di Langhe Monferrato e Roero un *trend* di crescita del comparto turistico con ricadute economiche dirette (strutture ricettive, ristoranti, musei e punti di interesse, ecc...) che indirette (trasporti, produzioni locali, servizi diversi, ecc...);
- si ritiene che organizzare la promozione turistica dei territori interessati sotto un unico organismo di promozione consenta di rilevare minori costi in termini di gestione amministrativa ed organizzativa; così come minor costi si verranno a determinare in occasione di attività promozionali come partecipazione a fiere, eventi e workshop e relative attività collaterali (es. materiale informativo e di promozione) che saranno realizzati sotto un unico brand territoriale. Riflessi positivi possono, poi derivare dal far confluire l'attività promozionale di questi territori in un unico organismo societario in grado di valorizzare ed incentivare le sinergie tra gli enti aderenti, nell'ottica di sviluppare strategie condivise che contribuiscano a fare da volano economico-commerciale e sociale del territorio. Ed, altresì, riflessi positivi possono derivare dal mettere a sistema le risorse finanziarie degli enti pubblici e privati aderenti, al fine di sviluppare sinergie efficaci ed efficienti capaci di attrarre maggiori risorse regionali a ciò destinate;

Dato atto che la società consortile a responsabilità limitata **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero** (già Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero) si è dimostrata strategica nello sviluppo del settore turistico nei territori di Langhe e Roero, operando su mercati e prodotti turistici che hanno affermato tali territori a livello mondiale;

Tenuto conto che la società consortile a responsabilità limitata **Ente Turismo Langhe Monferrato Roero** (già Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero), con riferimento al triennio 2015-2017, risulta conforme ai parametri e non ricade in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., come evidenziato nell'Allegato B, unito al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 ultimo periodo T.U.S.P., giusto avviso pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web dell'Ente dal 4/12/2018 al 13/12/2018;

Ritenuto, circa la sussistenza dei requisiti di legge, che non sussistono motivi ostativi ad acquistare la quota di partecipazione societaria pari a € 3.750, che su un capitale sociale di € 70.000 rappresenta il 5,3% dello stesso; dando, altresì, atto che il contributo annuale dovuto dai soci, da definirsi in sede di budget previsionale della società, non potrà superare l'ammontare del valore della quota consortile di cui il socio è titolare per un massimo di 26 volte (art. 11, comma 2 Statuto), e che, pertanto, per la Città di Asti non potrà essere superiore a € 97.500;

Considerato, pertanto necessario dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi in ordine al profilo di regolarità tecnica e in ordine al profilo di regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione necessita di copertura finanziaria come da attestazione allegata e parte integrante del provvedimento di cui sopra;

Con riserva di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Asti;

Ritenuto che il presente atto rientra nell'ambito della competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 D. Lgs 267/2000;

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per consentire la tempestiva realizzazione di quanto ivi previsto;

Su proposta dell'Assessore M. Bovino,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate e qui tutte richiamate, l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata "**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero**", in quanto detta società opera con il fine di promuovere e stimolare lo sviluppo e la crescita del turismo nell'ambito territoriale di Langhe, Monferrato e Roero, e pertanto è da considerarsi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionale della Città di Asti, nell'ambito delle quali si annovera certamente lo sviluppo socio-economico del territorio;

2) di autorizzare l'acquisto della partecipazione societaria della Città di Asti nella società "**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**" per una quota pari a € 3.750 (tremilasettecentocinquanta), che su un capitale sociale di € 70.000 rappresenta il 5,3% dello stesso; precisando, altresì, che il contributo annuale dovuto dai soci, da definirsi in sede di budget previsionale della società, non potrà superare l'ammontare del valore della quota consortile di cui il socio è titolare per un massimo di 26 volte (art. 11, comma 2 Statuto), e che, pertanto, per la Città di Asti non potrà essere superiore a € 97.500;

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.750,00 potrà essere imputata capitolo 21302101 per euro 3.450,69 e al capitolo 250100 per euro 299,31;

4) di approvare lo Statuto della società "**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

5) di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione."

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 7 dicembre 2018;

con 25 voti favorevoli e l'astensione di n. 3 consiglieri (Cerruti, Giargia, Spata), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suesposta proposta della Giunta Comunale.

Infine, per le motivazioni indicate nelle premesse della proposta di deliberazione, con successiva votazione, con 25 voti favorevoli e l'astensione di n. 3 consiglieri (Cerruti, Giargia, Spata), espressi in forma palese, si dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 D. Lgs. 267 del 18/08/2000, scritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1;4922524
FORMICHELLA GIUSEPPE;2;5638108



CITTA' DI ASTI

**Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività
Delibera Consiglio Com.le n. 76 del 18/12/2018**

Oggetto: APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DELLA S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO
LANGHE MONFERRATO ROERO - PROVVEDIMENTI

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal **21/12/2018** al **05/01/2019**.

La stessa è divenuta esecutiva in data **01/01/2019** per decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 7 gennaio 2019

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

FORMICHELLA GIUSEPPE;1;5638108